

RECLAMO ALL'ARBITRO PRESENTATO DAL RUGBY BASSANO EX ART. 72 COMMA 3 REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA IN RELAZIONE ALLA GARA CAMP. SERIE C "RUGBY VARESE – RUGBY BASSANO" DEL 27/05/2012 (st.sp. 2011/2012)

Il Giudice Sportivo, rileva che il Rugby Bassano, per il tramite del suo dirigente accompagnatore sig. Fabio Mocellin, al termine della partita Rugby Varese – Rugby Bassano, disputatasi in data 27/05/2012 sul campo "Levi" di Varese, conclusasi alle ore 17,06, ha presentato alle ore 17,34, all'arbitro sig. Matteo Liperini, un reclamo, ai sensi dell'art. 72 del Regolamento di Giustizia.

In detto reclamo il Rugby Bassano dichiara che *"al 40' del II tempo, dopo il fischio dell'arbitro, e non visto dalla terna arbitrale, il n. 7 del Varese colpiva con un calcio il n.3 del Bassano che veniva trasportato al pronto soccorso. Ci riserviamo di produrre documentazione video dell'accaduto"*. In data 29/05/2012 perveniva a mezzo plico raccomandata 1 all'Ufficio del Giudice Sportivo una nota alla quale il Rugby Bassano allegava: documentazione video dell'episodio segnalato nel reclamo e verbale di Pronto Soccorso in data 27/5/2012 recante diagnosi di *"trauma cervicale con frattura a spigolo laterale C7"*.

A seguito della visione del DVD inviato dalla società reclamante, il Giudice Sportivo rilevava che il video fornito iniziava con un breakdown già formatosi, nel quale era presente a terra, sotto altri giocatori, anche il n.3 del Bassano sig. Davide Fraccaro; sopraggiungeva, poi, sullo stesso raggruppamento il n.7 del Rugby Varese, sig. Matteo Maccarelli, il quale portava un leggero "stamping" sul lato del break down. Dalle immagini, peraltro non chiare, sembra che il sig. Maccarelli non calpesti violentemente alcun giocatore avversario e, comunque, non il predetto Fraccaro. Dalle immagini del video fornito, quindi, non risultava in modo chiaro e incontrovertibile che il grave infortunio al giocatore sig. Fraccaro fosse stato causato dall'azione compiuta dal giocatore sig. Maccarelli. Tuttavia, al fine di assicurare l'attenta verifica del fatto oggetto del reclamo, nonché in ragione della gravità dell'infortunio subito dal giocatore del Bassano e in ottemperanza alla lettera della norma, che richiede che le immagini disponibili offrano piena garanzia documentale, il Giudice Sportivo in data 30/5/2012 chiedeva alla società reclamante di fornire un DVD con le immagini che mostrassero lo sviluppo dell'azione oggetto del reclamo da prima che si formasse il break down nel quale il sig. Fraccaro si era infortunato. Detta integrazione video ad oggi non è stata fornita dal Rugby Bassano e, pertanto, si procede alla decisione del reclamo presentato sulla base delle immagini disponibili.

Preliminarmente, il Giudice Sportivo deve evidenziare che il reclamo *de quo*, a pena di inammissibilità, oltre ad essere redatto e sottoscritto, da un dirigente, dall'accompagnatore o dal capitano della squadra, ed essere presentato all'arbitro entro quarantacinque minuti dal termine della gara, deve essere attinente, ai sensi del comma 3 del citato art. 72, alle ipotesi di cui all'art. 77, comma 1, lett.b), a fatti violenti volontariamente commessi a gioco fermo o estranei all'azione di gioco, non rilevati dagli ufficiali di gara. Il ricorso, pertanto, è da ritenersi ammissibile.

Dalla verifica del referto dell'arbitro, sig. Matteo Liperini, risulta che nulla è stato riportato riguardo l'azione oggetto del reclamo, che, quindi, non è stata rilevata dagli ufficiali di gara, oltre che essere stata compiuta a gioco fermo dopo il fischio arbitrale di interruzione del gioco. Si rappresenta, tuttavia, che dalle immagini esaminate, comunque, non risulta incontrovertibilmente dimostrato che il giocatore del Rugby Varese, sig. Matteo Maccarelli, nell'occasione "colpiva con un calcio il n.3 del Bassano", come denunciato nel reclamo *de quo* e che, pertanto, non possa essere considerato nella fattispecie autore di un chiaro ed evidente fallo di gioco e responsabile dell'infortunio incorso al giocatore del Rugby Bassano, sig. Davide Fraccaro.

P.Q.M.

il Giudice Sportivo, visti gli artt. 3, 26, comma 1, lett. n), (calpestate), 72, comma 3, in relazione all'art. 77, comma 1, lett. b), del Regolamento di Giustizia, rigetta il reclamo proposto.

Roma, 5 settembre 2012

(Avv. Achille Reali)

Il Segretario
(Sig.ra Elia Grassi)

Il Giudice Sportivo
(Avv. Achille Reali)